

APPELLO NAPOLI

23 APRILE 2007

PRESIDENTE: MAROTTI

RELATORE: DE LUCA

PARTI: EDI.ME S.P.A.,
CIMINI, NONNO

(avv. Barra Caracciolo)

BORRELLI, D'AMBROSIO,

COLOMBO, DAVIGO

(avv.ti Sgobbo, Barbagelata)

Diffamazione a mezzo stampa • Articolo avente ad oggetto l'attività di diversi soggetti • Mancata menzione esplicita e nominativa • Criteri di individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione • Necessità di elementi oggettivi quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali

- Valutazione complessiva degli ulteriori elementi offerti dalla vicenda
- Necessità che l'individuazione dell'offeso possa indicarsi come piena ed immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio • Sussistenza
- Fattispecie: addebiti nominativamente riferibili

ad un singolo magistrato

- Individuazione degli altri componenti del pool al quale egli appartiene quali soggetti passivi del reato di diffamazione • Esclusione

L'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione richiede la sussistenza di circostanze obiettivamente idonee alla rappresentazione di un suo oggettivo coinvolgimento nel contesto delle vicende narrate, non essendo sufficiente, in caso di accusa denigratoria generica, che il soggetto stesso ritenga di esserne destinatario in base a soggettive convinzioni derivanti dalla propria scienza diretta. Nella fattispecie, le critiche rivolte al singolo componente di un pool di magistrati non si estendono automaticamente agli altri per il solo fatto che le vicende narrate contengano generici riferimenti alla attività complessiva del pool medesimo o a quella « degli altri colleghi ».

Con atto di citazione, rispettivamente notificato: alla S.p.A « Edi.-Me », addì 19 luglio 1993, addì 19 luglio 1993 al Cimini ed addì 17/7/1993 al Nonno, per questi ultimi due, tramite il servizio postale, 1) Antonio Di Pietro, 2) Francesco Saverio Borrelli 3) Gerardo D'Ambrosio, 4) Gherardo Colombo e 5) Piercamillo Davigo convennero in giudizio davanti al Tribunale di Napoli per la successiva udienza del dì 1 novembre 1993: sia la S.p.A « EDI.Me ». (Editrice Meridionale), in persona del suo legale rappresentante « pro-tempore », qual editrice del quotidiano: « il Mattino », sia Frank Cimini, sia Pasquale Nonno ed esposero quanto segue a fondamento della suddetta azione:

Gli attori, tutti magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, quale procuratore capo: il Borrelli, aggiunto il D'Ambro-

* *Quot capita, tot sententiae*. In senso conforme alla necessità di individuazione non generica del soggetto leso v. Trib. Trento 7 maggio 2001 (in *Foro it.*, 2002, II, 5).

Per una interpretazione assai più lasca v. Cass. civ. 27 giugno 2006, n. 14774; Cass. pen. 30 gennaio 1998, n. 4982 (in *NGCC*, 1999, I, 790).

sio e sostituiti: gli altri tre, da tempo erano impegnati in indagini giornalmente denominate « Mani Pulite », il tutto sotto gli occhi dell'opinione pubblica e dei cosiddetti « media ».

Aggiunsero, peraltro, gli attori, che il pur legittimo diritto di critica, a volte esercitato dai giornalisti nei loro confronti, non avrebbe potuto, peraltro, essere svolto, attribuendo a detto « pool » di magistrati fatti disonorevoli, di penale rilevanza neppur rispondenti a verità, così come sarebbe avvenuto in due articoli pubblicati sul quotidiano « il Mattino » addì 28 aprile 1993, il primo dei quali non firmato ed attribuibile al Direttore del medesimo (sulla prima pagina) intitolato: « Per farla franca » ed il secondo, nelle pagine interne, a firma del Cimini in titolo: « Vuol costituirsi? Ripassi domani », nei quali s'accusavano i magistrati che s'occupavano di dette indagini comportamenti scorretti, quali il voler tener fuori dall'inchiesta l'A.D. della « FIAT » Cesare Romiti, che integravano ampiamente reato di diffamazione tramite stampa nei loro confronti. Ciò premesso, gli attori chiesero, dopo le declaratorie del caso, la condanna delle controparti in solido, al pagamento in loro favore del risarcimento dei danni subiti per ciascuno di tali due articoli, nella misura da determinarsi da parte del Tribunale secondo equità, nonché al pagamento della riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47 del dì 8 febbraio 1948 e delle spese processuali, con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, i convenuti chiesero il rigetto delle avverse domande, con vittoria delle spese processuali. In particolare, i convenuti sostennero d'aver legittimamente esercitato il diritto di critica, esponendo dei fatti riportati da moltissimi quotidiani, tra i quali, in particolare, « L'Unità »; aveva riferito una dichiarazione del G.I.P. Ghitti, critica nei confronti dei magistrati del « pool » presso la Procura, cui il Cimini si sarebbe riportato nello scrivere su quell'indagine.

In seguito, fu parzialmente ammessa, con ordinanza in data 14 marzo 1998, la richiesta d'ammissione di mezzi istruttori e furono escussi i testi indicati dalle parti e furono prodotti dalle parti in lite numerosi altri documenti.

Da ultimo, dopo l'entrata in funzione delle sezioni stralcio, la causa fu decisa dal G.O.A. presso il Tribunale adito, con sua sentenza n. 7516, del dì 3 giugno 2002, notificata addì 7 febbraio 2003, con la quale il medesimo, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere tra il Di Pietro ed i convenuti, a seguito d'una transazione, intervenuta tra i medesimi, con la compensazione delle spese tra codeste parti, accolse le domande degli altri quattro attori e condannò i convenuti: Nonno ed « EDI.ME. », in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascuno degli attori della complessiva somma d'Euro 20.658,28 e di quell'altra d'Euro 10.329,14 a titolo di riparazione pecuniaria per l'articolo in prima pagina ed anche il Cimini, in solido con gli altri due predetti, al pagamento dell'ulteriore somma d'Euro 10.329,14 per il risarcimento del danno e d'Euro 5.164,57 per la riparazione pecuniaria, per quello nelle pagine interne, oltre agl'interessi legali su dette dalla sentenza al saldo, nonché delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 4.028,36.

Avverso questa sentenza con atto di citazione, notificato addì 7 marzo 2003 a tutti gli appellati (nel rispetto del termine, di cui all'art. 325 del c.p.c.), hanno proposto appello sia la S.p.A. « EDI. Me ». (Editrice Meridionale), in persona del suo Direttore Amministrativo: Massimo Garzilli,

nonché legale rappresentante « protempore », sia Frank Cimini, sia Pasquale Nonno, convenendo nuovamente in giudizio davanti a questa Corte per la successiva udienza del dì 19 giugno 2003 (poi, differita d'ufficio a quella, immediatamente seguente, del dì 24 giugno 2003, non tenendo udienza il C.I., incaricato della sua trattazione in appello, nella prima delle date indicate, ex comb. disp. degli artt. 82 e 132 delle Disp. d'Att. al c.p.c.), i sig.ri: Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, chiedendo, previa la sospensione della sua provvisoria esecuzione, l'integrale riforma della sentenza predetta, con il rigetto della domanda avversa, in via principale, anche per la mancanza di legittimazione attiva degli attori oppure, in subordine, con una congrua riduzione del risarcimento colà liquidato, il tutto, con vittoria delle spese processuali.

In particolare, gli appellanti sostennero con il loro primo motivo d'impugnazione, che gli attori non erano legittimati a dolersi del contenuto di quegli articoli, in cui l'unico magistrato della procura menzionato espressamente sarebbe stato solo il Di Pietro, che aveva transatto la lite, mentre nessuna censura si sarebbe fatta quivi, sia all'operato del « pool », sia ai suoi componenti, ma si sarebbe fatto un generico riferimento solo alla Procura milanese, in ragione della preoccupazioni manifestate dall'avv. Pedrazzi, riprese dal Cimini, consentendo, peraltro al Davigo, intervistato in merito, di contrapporre la tesi opposta. In conseguenza, venuto meno il Di Pietro, con la suddetta transazione, gli altri attori d'alcunché avrebbero potuto dolersi in questa sede, perché la mera appartenenza all'ufficio criticato in questi articoli, non legittimava sicuramente nessuno dei predetti a sentirsi offeso da queste critiche. La giurisprudenza, infatti, (Corte di Cassazione 10 maggio 1989, imputato Baccelli e 20 novembre 1991, imputato: Crescentini) aveva escluso, se i nominativi dei soggetti offesi non fossero contenuti in detti articoli, la configurabilità del reato di diffamazione, seppure da individuare in una cerchia limitata di soggetti, ove, senza nessuna certezza oggettiva, si potessero identificare i diffamati, non potendo questo criterio oggettivo esser surrogato dalle soggettive convinzioni dei soggetti che si ritenevano offesi.

In ogni caso, con il loro secondo motivo d'appello, gli appellanti, affermarono d'aver legittimamente esercitato il diritto di critica e di non aver mai ecceduto i limiti della continenza, sia perché l'opposizione del Di Pietro ad interrogare il Garuzzo, riferita nell'articolo dal Cimini, era un fatto vero, mai smentito da alcuno, sia perché gli altri fatti, espressi nell'articolo di prima pagina, sarebbero stati provati dalla deposizione della teste: Beria D'Argentine, dalla quale si ricavava l'esistenza di trattative tra la Fiat e la Procura e l'ira di Di Pietro, che avrebbe minacciato d'aver le mani libere da allora in poi, perché l'azienda: « ...non sarebbe stata ai patti » e d'altra parte dette critiche erano contenute anche in un altro articolo a firma Berruti, pubblicato a fianco di quello del Cimini, senza che contro quest'ultimo e contro numerosi altri articoli, anche d'altre testate, che raccontavano gli stessi fatti, si fosse mai interposta querela. In aggiunta a ciò, gli appellanti sostennero, che il Cimini aveva raccolto anche il punto di vista contrario della Procura, intervistando il Davigo e riportandone con esattezza le dichiarazioni.

In subordine e con il loro terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti si dolsero dell'abnormità della condanna, a loro dire, completamente sproporzionata alla reale entità del danno subito dalle controparti.

Da ultimo, con il loro quarto motivo di gravame, gli appellanti si dolsero della condanna, a titolo di sanzione pecuniaria, comminata a soggetti estranei a detta norma, tali potendo esser solo gli autori di quegli articoli, non già l'editore, né il Direttore Responsabile del giornale.

Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo ebbero a costituirsi regolarmente in giudizio, con comparsa di risposta depositata nella predetta udienza del dì 24 giugno 2003, con la quale chiesero il rigetto dell'avverso gravame, con la condanna delle controparti al pagamento nei propri confronti anche delle spese processuali per il secondo grado del giudizio.

Gli appellati sostennero l'infondatezza del primo motivo d'appello, perché quegli articoli imputavano detti comportamenti scorretti non già al solo Di Pietro, ma al Di Pietro ed « ai suoi colleghi », « ai giudici che si occupano delle tangenti » ed « alla Procura Milanese », ossia indiscutibilmente ai componenti di quel « pool » di magistrati che seguivano dette inchieste, di cui tutti costoro facevano parte all'epoca, così come l'ampia pubblicità, data a queste indagini dalle televisioni e dai giornali, a loro dire, avrebbe permesso a tutti i lettori d'identificar con esattezza tutti costoro come gli autori dei comportamenti incriminati.

In ordine al secondo motivo d'appello, costoro sostennero che l'addebito mosso da tali articoli a questi magistrati era d'aver violato la legge, come si ricavava anche dai titoli dei medesimi in maniera indubbia, onde s'era ben al di fuori da un legittimo diritto di critica, essendo stati accusati i medesimi addirittura di comportamenti penalmente rilevanti. Costoro sostennero anche che questi due articoli avevano un tenore ben diverso sia da tutti gli altri, pubblicati sulla stampa nazionale, che pur riportavano gli stessi fatti, sia da quello a firma del Berruti.

Sul terzo motivo d'appello, costoro inoltre affermarono che l'equità sarebbe stata ben esercitata dal giudice in tal caso, data l'enorme rilevanza dei fatti addebitati ai medesimi e sull'ultimo, precisarono che tutti erano solidalmente responsabili pur di questa voce, oltre a ribadire che quest'eccezione era nuova e tardiva, perché avanzata per la prima volta solo nella comparsa conclusionale di primo grado.

Da ultimo, gli appellanti s'opposero anche alla richiesta sospensione della gravata sentenza, non sussistendone i giusti motivi, sempre a loro dire.

In seguito, con ordinanza di questa Corte, resa fuori udienza addì 25 novembre 2003, fu disposta la richiesta sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Da ultimo, sulle conclusioni rassegnate nel tenore di cui in epigrafe da parte di tutti i procuratori delle parti costituite, la causa è stata assegnata a sentenza da questa Corte all'udienza di discussione del giorno 7 giugno 2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Si ricorda, infatti, che: « In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo (che incide sulla legittimazione all'esercizio del diritto di querela o, com'è accaduto in tal caso sulla legittimazione a proporre la suddetta azione risarcitoria solo in sede civile, previa la delibazione preliminare di quest'ultimo sull'esistenza del fatto/reato) deve avvenire, in assenza d'un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi oggettivi della fattispecie concreta, quali: la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive

e soggettive, i riferimenti personali e temporali o simili, i quali devono unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, esser valutati complessivamente, di guisa che possa individuarsi con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che, come fatto pre-processuale, ossia come piena ed immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio » (cfr. Corte di cassazione, V sezione penale, sentenza del dì 11 marzo 2005, imputato Scalfari, in *Rep. del Foro It.*, 2005, voce: « *Ingiuria e diffamazione* », pagò 1470, n. 81). Tale oggettiva individuazione del diffamato, per costante giurisprudenza della Corte Suprema: « ... non è surrogabile con le intuizioni o le soggettive congetture che possan insorgere in chi, per sua scienza diretta, possa esser consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter esser uno dei destinatari, se dal contenuto della pubblicazione non emergano circostanze obbiettivamente idonee alla rappresentazione di quest'obiettivo coinvolgimento » (cfr. Cass. 10/5/1989, imputato Baccelli).

Orbene, valutando alla luce di queste considerazioni, gli articoli citati, si deve subito dire che quello pubblicato sulle pagine interne: a firma di Frank Cimini, dal titolo « Vuol costituirsi? Ripassi domani », già nel suo occhio: « Garuzzo vuol presentarsi, ma Di Pietro prende tempo, forse per "salvare" Romiti », imputava detta condotta ad un singolo magistrato sia della Procura milanese, sia di quel « pool » di giudici della stessa, incaricate delle indagini cosiddette: « mani pulite ». D'altra parte anche nel testo di detto articolo, l'unico magistrato di questo « pool », indicato con nome e cognome è il solo Di Pietro, dell'unico altro componente del medesimo, quivi citato: Piercamillo Davigo, invece, si riportano espressamente le dichiarazioni fra virgolette, secondo le quali: « il dr. Garuzzo ha un ordine di custodia cautelare internazionale. Se viene beccato all'estero rischia di farsi dei giorni di carcere che magari in Italia non farebbe. Come facciamo noi a dirgli d'attendere a presentarsi, se stando fuori rischia di più? », che, dunque, per il loro letterale tenore; impediscono di ritenere che proprio a costui possa riferirsi il titolo predetto. D'altra parte, all'inizio dell'articolo citato, dopo aver riportato le preoccupazioni del legale del Garuzzo, solo al quale sono imputabili le frasi riportate tra virgolette: « I magistrati della procura si sono sempre comportati correttamente, si vede che adesso hanno dei problemi », il Cimini dice che detto difensore, che aveva interesse a far interrogare il giorno prima dell'articolo quel suo predetto cliente dal G.I.P. Italo Ghitti, avrebbe fatto la spola tra l'ufficio di quest'ultimo ed il p.m. Di Pietro, affermando che, mentre il primo sarebbe stato disposto ad ascoltare detto imputato anche subito, questo solo p.m. (facilmente individuabile, per quanto predetto, solo nel Di Pietro) avrebbe detto di no e che, prima sarebbero stati necessari degli accertamenti su un memoriale consegnato a costui dal numero due di corso Marconi (sede legale della Fiat): Cesare Romiti e che del predetto interrogatorio, se ne sarebbe parlato solo nei prossimi giorni. In conseguenza, tutti i riferimenti oggettivi e temporali, contenuti in tal articolo, si riferiscono sempre alla condotta d'un singolo p.m. di tale « pool »: Antonio Di Pietro, giammai a quella di tale squadra di magistrati, incaricata di seguire dette indagini, nel suo insieme, per la quale, al contrario, parla il Davigo, negando espressamente che il « pool » in questione avesse dato indicazioni specifiche sui latitanti e sui tempi e modi, con i quali sarebbe dovuta avvenire la loro costituzione spontanea. È anche vero che,

poco dopo, si parla d'un « no » all'incontro tra tale imputato ed i magistrati della Procura, che avrebbero risposto: « No, non c'è bisogno », salvo, poi richieder ed ottenere dal G.I.P., 5 giorni dopo, l'emissione d'un mandato di cattura nei confronti del Garuzzo per corruzione, ma al successivo capoverso si dice che questo sarebbe stato « un comportamento davvero anomalo d'Antonio Di Pietro e dei suoi colleghi, preoccupati forse del fatto che le dichiarazioni del Garuzzo potrebbero metter nei guai Romiti e costringere la Procura ad emettere quantomeno un avviso di reato, che minerebbe l'accordo raggiunto con i legali dell'azienda torinese sulla posizione di “Cesarone” », in conseguenza, seppure vi sia un generico riferimento ai colleghi di detto p.m., è evidente che da tutto quest'articolo si ricava che pur il presunto accordo, intervenuto tra gl'inquirenti e la Fiat, in relazione a detta indagine, sarebbe intercorso solo con il titolare di quell'inchiesta, chiaramente individuato in quell'articolo come il solo Antonio Di Pietro, che il giorno prima di quella presentazione spontanea del latitante Garuzzo si sarebbe opposto a ciò ed a cui soltanto era pervenuto il memoriale a firma « Cesare Romiti », che costui adduceva come impedimento all'interrogatorio immediato da parte sua del Garuzzo.

Non si vede, quindi, come queste accuse si potessero estendere, in via generica, a tutti gli altri componenti il medesimo « pool », mai chiamati in causa direttamente in quest'articolo, se non il solo Davigo, di cui, peraltro, si dice che lo stesso era portatore d'una ben diversa linea, volta a sollecitare la costituzione nel più breve tempo possibile dei latitanti, non già a procrastinare la stessa. È vero che nel prosieguo dell'articolo, da ultimo, si parla d'un: « ...mutato clima che si respira di questi tempi nell'inchiesta “mani pulite” e della necessità di far tornare i magistrati inquirenti (ossia al plurale) al rispetto delle regole », ma anche questa volta, si fa riferimento ad un episodio raccontato dal prof. Pecorella ai giornalisti, che vedeva come unico accusato di tali condotte scorrette il solo p.m. Di Pietro, che ad un imputato avrebbe detto: « ... lei sta raccontando delle balle », citando le dichiarazioni d'un altro imputato, tale Caprotti, ma senza poi trovarle, dopo che il Pecorella, difensore dell'interrogato, le avrebbe chieste in visione ed il Cimini prosegue con il dire: « Non era la prima volta, con altri gli era andata bene (sottinteso al Di Pietro), nell'occasione, invece, gli andava male anche per la determinazione con cui interveniva il prof. Pecorella, che ha poi dato la versione ai giornalisti per dar l'idea di quel nuovo clima dell'inchiesta “mani pulite” e della necessità di far tornare i magistrati al rispetto delle regole ». È evidente, pertanto, che pure queste ultime espressioni, in ordine al mancato rispetto delle regole, seppur genericamente rivolte ai magistrati milanesi ed alle inchieste « mani pulite », si riferiscono, per il contesto in cui esse sono inserite, ad un presunto comportamento scorretto del solo Di Pietro, giammai anche a quello di tutti gli altri odierni appellanti, non solo mai citati espressamente in quest'articolo, ma ai quali non si possono certamente far risalire in maniera oggettiva le accuse lanciate dal Cimini esclusivamente contro il Di Pietro, cui s'attribuiva precipuamente nel testo, eliminando l'avverbio « forse » dell'occhiello, il comportamento anomalo di voler salvare il Romiti da qualsiasi imputazione, in virtù del patto intercorso con i legali dell'azienda Fiat. È vero che anche per tale accordo si parla di « Di Pietro e dei suoi colleghi », ma il riferimento a questi ultimi, nella massa di riferimenti ad una condotta scorretta mantenuta dal solo Di Pietro anche nei confronti del « no », solo da quest'ultimo frapposto al

legale del Garuzzo per l'interrogatorio che si sarebbe dovuto tener il giorno precedente a quest'articolo, indica indubbiamente che il diffamato, nella specie, poteva esser individuato dal lettore per tutta questa serie di riferimenti nel solo p.m. titolare di quest'inchiesta, il Di Pietro, cui espressamente venivano attribuiti tali comportamenti illeciti od irregolari. L'articolo a firma Cimini, quindi, pubblicato nelle pagine interne, dopo un richiamo allo stesso ed ad altri articoli similari, contenuto in prima pagina, vede come unico soggetto diffamato espressamente ed a cui s'attribuiscono nominativamente tali condotte anomale, il solo Di Pietro, indicato fin dall'occhiello che sovrasta il titolo del medesimo ed il richiamo anche « ai suoi colleghi » in relazione al predetto comportamento anomalo del Di Pietro è certamente insufficiente, da solo, dopo quella massa di riferimenti ad una condotta del solo p.m. titolare di quelle indagini: Di Pietro, per poter ritenere che pure tutti i componenti del « pool » cosiddetto « mani pulite », fossero direttamente coinvolti in queste censure, specie se, per il Davigo, di cui si citavano testualmente le contrarie dichiarazioni, da costui rese proprio in relazione al mancato interrogatorio del Garuzzo, ch'erano riportate fedelmente dal giornalista ed andavano proprio nella direzione opposta al detto assunto, era chiara una posizione contraria a quella che il giornalista attribuiva al solo Di Pietro ed ad altri suoi colleghi, mai nominati, che non potevano esser necessariamente tutti componenti quella squadra d'indagine, proprio perché almeno uno di loro, il Davigo, era d'opinione contraria, sicché non tutti detti componenti, ma solo alcuni di loro, che condivisero l'opinione del Di Pietro, avrebbero potuto esser diffamati da queste affermazioni, ma è evidente, proprio perché almeno d'uno di loro si citava un'opposta tesi, che gli stessi, contrariamente all'assunto degli appellati, non potevano essere tutti i magistrati del « pool », mentre il generico riferimento ai colleghi, di cui non si fanno i nomi, non consentiva a qualsivoglia lettore di comprendere quali tra i colleghi del Di Pietro ne condivisero, o meno, la linea, solo da quest'ultimo portata avanti ed a lui attribuita nominativamente dall'articolaista.

Passando ora al commento, pubblicato in prima pagina, senza firma, accanto ad un richiamo a tutti gli articoli su quell'inchiesta, pubblicati nella pagina interna predetta, che s'intitola: « Dietrofront di Di Pietro, Garuzzo resti latitante », a fianco e sulla destra del richiamo predetto, ma sotto quel titolo in grassetto, che balzava immediatamente agli occhi del lettore, c'è quest'altro articolo non firmato dal titolo: « Per farla franca », che, per la sua brevità, può esser integralmente riportato: « Cosa sta succedendo a Milano tra i giudici che s'occupano dell'inchiesta sulle tangenti? È semplice: è stata violata la regola fondamentale secondo cui la responsabilità penale è personale. La Procura milanese ha fatto un accordo con la Fiat, cioè un'azienda nel suo complesso, promettendo d'ignorare la responsabilità penale d'una persona, l'amministratore delegato dottor Romiti, in cambio della collaborazione dell'azienda alle indagini. Ma ha trovato l'opposizione del G.I.P. Italo Ghitti, così il dottor Garuzzo, direttore generale della Fiat, latitante, viene consigliato a non presentarsi: finirebbe in galera, sarebbe costretto a fare il nome di Romiti che allora anche lui... E l'accordo salterebbe. Bella storia. Ma a parte le considerazioni sulle forme in cui si sta esprimendo talvolta la giustizia, bisogna cogliere un fenomeno, vistosissimo a Milano ma di certo generalizzato: gli industriali italiani si sono messi d'accordo con i politici, negli anni

passati, per fare soldi e si mettono d'accordo ora con i giudici, per farla franca ».

Orbene, è vero che in tale commento, senza fare nessun nome, si parla genericamente d'un accordo illecito (per salvare un indiziato di reato dalla galera) tra Fiat e Procura milanese ed in precedenza sotto forma di domanda retorica si parlava di che cosa stesse succedendo a Milano « tra i giudici che s'occupano dell'inchiesta sulle tangenti », ma ciò è insufficiente a permettere d'individuare in tutti i componenti di quella squadra investigativa, costituita presso la Procura di Milano, i soggetti diffamati, sia perché si diceva « tra i magistrati » in quella domanda retorica e non s'indicavano mai tutti costoro come i responsabili di dette condotte, cosicché non all'intero « pool », ma solo ad alcuni di loro, tra cui emergevano quei contrasti, s'attribuiva una condotta scorretta, ma anche e soprattutto perché, poco dopo, si ricordava che tale accordo sarebbe venuto meno per il comportamento di chi aveva opposto un rifiuto ad interrogare il Garuzzo che, proprio in quel titolo in grassetto, che sovrastava anche tale commento in corsivo e certamente colpiva ben più immediatamente un lettore distratto o chi passasse davanti alle edicole, che contenevano dette prime pagine in bella evidenza nella loro parte superiore, era individuato proprio e soltanto nel Di Pietro, che sarebbe stato l'autore di tale inaspettato « dietrofront », per la pretesa violazione dei suddetti accordi, che solo costui e non anche tutti gli altri componenti del « pool », avrebbe ritenuto essersi verificata e che l'indussero a non accedere alla richiesta del difensore del Garuzzo di sentire il latitante, previa la sua costituzione spontanea negli uffici della Procura, il giorno precedente a quello in cui comparvero i predetti articoli sul « Mattino ».

Il criterio, quindi, della notorietà dei componenti del predetto « pool » da parte della pubblica opinione, per averne spesse volte parlato sia le televisioni, sia i giornali, sostenuto dagli appellati, è oggettivamente insufficiente a far attribuire all'insieme di costoro, sempre sotto la supervisione del capo di quell'ufficio, che, non a caso, delega soltanto i suoi sostituti allo svolgimento di quelle indagini e del coordinatore D'Ambrosio, nonché composto dal Di Pietro, dal Davigo e dal Colombo, queste condotte illecite ed anche penalmente rilevanti, perché anche quella domanda retorica iniziale rende evidente che c'erano dei contrasti tra i giudici di Milano, sicché il mero richiamo ai giudici che s'occupano delle tangenti, non solo della procura, ma anche del Tribunale, qual era il G.I.P. Ghitti, costituisce un elemento di fatto troppo generico per far sì che perfino l'articolo di prima pagina, che non conteneva il nome d'alcun magistrato, fosse stato percepito da qualsiasi lettore come riferibile indiscutibilmente a tutti i componenti del medesimo, essendo questa più una convinzione soggettiva dei pretesi diffamati, seppur individuabili in una ristretta cerchia di persone, che un dato ricavabile oggettivamente da tutte quelle notizie e dagli stessi articoli predetti, sia nei loro testi, sia soprattutto nei loro titoli ed occhielli vari, specie se in questi ultimi, che immediatamente balzavano agli occhi d'un lettore, anche disattento, l'unico nome che si spendeva espressamente era esclusivamente quello del Di Pietro, il quale, dunque, sarebbe stato l'unico a potersi dolere del loro contenuto, ma che ha transatto detta vertenza con i convenuti già in primo grado. È ben difficile, invece, ipotizzare, solo in base al notorio, che qualsiasi lettore avesse potuto con le espressioni: « Procura milanese » o « magistrati (anche giudicanti e non solo requirenti) che si occupano delle in-

chieste sulle tangenti » o « Di Pietro e colleghi », cui il Cimino attribuisce quel comportamento anomalo d'aver stretto un patto con la Fiat inteso a scagionare da ogni accusa il Romiti, indipendentemente da quelle che avrebbero potuto esser le dichiarazioni d'altri dirigenti della medesima azienda a costui contrarie ed ancor latitanti all'epoca, di comprendere che con tali espressioni s'intendessero colpire tutti i componenti di quel « pool », ivi compreso il Capo di quell'Ufficio Giudiziario della Procura, privo peraltro di personalità giuridica, che certamente non poteva esser rappresentato solo dal suo titolare dell'epoca, proprio perché in nessuno di questi articoli si faceva riferimento ad un episodio di riunione del medesimo « pool » al fine di concordare una linea comune sulle inchieste che coinvolgevano la Fiat in detta indagine ed ad un comportamento univoco di tutti i medesimi, tra costoro concordato al riguardo, ma si traevano queste conclusioni sol perché uno solo di questi magistrati, più volte citato nei testi e nelle intitolazioni di questi articoli, avrebbe opposto al difensore del Garuzzo il suo rifiuto a sentire quest'imputato, previa la costituzione spontanea di questo latitante, il giorno prima che comparissero detti articoli incriminati. Tutti i riferimenti oggettivi, quindi, contenuti nel contesto di questi articoli o nella loro impaginazione grafica, ivi compreso quello di prima pagina, sotto un richiamo in grassetto al preteso « dietrofront » del solo Di Pietro agli accordi che vi sarebbero stati con la Fiat, portavano a concludere che dette accuse erano rivolte non già indiscriminatamente a tutti i componenti del « pool », bensì al solo Di Pietro, che pur ne faceva parte e che sarebbe stato, oggettivamente, il solo che avrebbe ritenuto non più validi i medesimi accordi, mentre « i suoi colleghi », non meglio identificati, come partecipi del detto accordo, è certo che non potessero essere tutti i componenti di quel « pool », ma solo alcuni di loro, tutt'al più, mai identificabili con assoluta certezza da parte d'un lettore comune, proprio per l'esistenza di contrasti « tra magistrati » circa la linea da seguire nelle inchieste Fiat, di cui davano ampio conto quegli articoli, ivi compreso quello in prima pagina.

Quanto, poi, al fatto che s'affermi che detta eccezione, mai svolta in prime cure, sarebbe tardiva, perché avanzata per la prima volta dagli appellanti solo in appello, s'osserva che, a prescindere dal fatto che quest'ultima non è un'eccezione in senso tecnico, onde il giudice, sia dal lato passivo, sia da quello attivo, può sempre individuare il titolare del diritto controverso che ha legittimazione passiva od attiva, a seconda dei casi, anche a prescindere dalle difese delle parti in causa, essendo questo uno dei presupposti (di merito) per l'emissione, in suo favore od a suo carico, d'una condanna, si deve anche ricordare che la presente vertenza è ancora assoggettata al vecchio rito e che in quest'ultimo, *ex art. 345, 2° comma del vecchio c.p.c.*, anche le eccezioni in senso tecnico, ivi comprese perfino quelle di prescrizione o di decadenza, che hanno certamente tale natura, potevano esser eccepite dall'appellante anche solo e per la prima volta in secondo grado, pur se fossero potute esserlo anche in primo, potendo da ciò derivare non già l'inammissibilità dell'eccezione per la sua presunta tardività, bensì unicamente un provvedimento che di ciò avrebbe potuto tener conto, ai fini della ripartizione tra le parti delle spese processuali. In ordine a questo punto, infatti, deve ritenersi che pure l'attuale fase d'appello, sebbene introdotta dopo la data del 30/4/1995, contrariamente alla tesi degli appellati, non possa esser decisa con l'applicazione delle norme del nuovo c.p.c., ma solo con quelle ante-

riori alla suddetta novella del codice di rito; ciò anche se tale fase d'impugnazione sia stata introdotta dopo l'entrata in vigore della suddetta novella legislativa. Salve, infatti, le sole disposizioni in materia di provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure e quelle poche altre (tra le quali, peraltro, non, c'è proprio l'art. 345 predetto), già in vigore per i giudizi, come l'attuale, iniziati dopo la data indicata, anche le impugnazioni, introdotte dopo il dì 30 aprile 1995, come avviene in questo caso, restano regolamentate del vecchio testo degli artt. 342 e seguenti del c.p.c., applicabili « *ratione temporis* » alla presente causa, ai sensi dell'art. 90, 1° comma della legge n. 353 del dì 26 novembre 1990, così come modificato dall'art. 9, lo comma del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 534 del dì 20 dicembre 1995, essendo già pendente alla data del dì 30 aprile 1995 l'attuale controversia, seppur unicamente in prime cure e dovendo attribuirsi all'espressione « giudizi pendenti », quivi utilizzata dal legislatore, il riferimento alla pendenza d'un processo, indipendentemente dal grado nel quale lo stesso si trovava in quella data, com'è del resto reso palese dalla modifica della stessa norma transitoria previgente, anteriormente al D.L. n. 432/1995 citato, in cui, al contrario, eccetto la sola norma di cui all'art. 345 del c.p.c., tutte le altre nuove disposizioni, emanate dalla novella per il processo d'appello erano, al contrario, espressamente richiamate anche per i giudizi d'impugnazione, pur trattati in primo grado, secondo il vecchio rito, ma che, se introdotti dopo la data d'entrata in vigore di quest'ultimo, restavano interamente assoggettate alla nuova disciplina procedurale, eccetto che per la sola impossibilità di ritenere che a quelle stesse controversie s'applicassero le decadenze di cui all'art. 345, nuovo testo del c.p.c.

Il fatto, quindi, che il nuovo testo dell'art. 90 citato, così come da ultimo modificato, contrariamente a quello anteriormente vigente, non distingua più, ai fini del rito applicabile, tra processi pendenti in primo od in secondo grado, ma parli più genericamente di « giudizi pendenti », indipendentemente dal loro stato e grado, fa sì che la data per verificare tal pendenza non può esser quella d'ogni loro singolo grado, ma esclusivamente quella della notifica dell'originario atto di citazione in prime cure, che costituisce, quindi, lo spartiacque, in base al quale decidere se la controversia debba esser regolata dalle vecchie o dalle nuove norme del codice di rito. Ovviamente l'accoglimento di questo primo motivo d'appello rende assolutamente superflua l'indagine sugli altri, solo subordinatamente proposti dagli odierni appellanti.

Per ultimo, anche per il fatto che detta questione è stata sollevata dagli appellanti solo in seconde cure, ma soprattutto per la difficoltà dell'individuazione, in concreto ed in maniera oggettiva, dei destinatari della diffamazione, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio.

P. Q. M. — La Corte, uditi tutti i procuratori delle parti costituite, decidendo sull'appello proposto con atto di citazione, notificato addì 7/3/2003 a tutti gli appellati, dalla S.p.A. « EDI.Me ». (Editrice Meridionale), in persona del suo Direttore Amministrativo Massimo Garzilli, nonché legale rappresentante « pro-tempore », da Frank Cimini e da Pasquale Nonno, avverso la sentenza del G.O.A. presso il Tribunale di Napoli, n. 7516 del dì 3 giugno 2002 e notificata addì 7 febbraio 2003, nei confronti

di: Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Gherardo Colombo e Piercamilo Davigo, così provvede:

1) In parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da: Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo contro gli appellati, di cui all'atto di citazione, notificato rispettivamente: alla S.p.A. «Edi. Me». addì 19 luglio 1993, al Cimini addì 19 luglio 1993 ed al Nonno addì 17 luglio 1993, per questi ultimi due, tramite il servizio postale, confermando la sentenza gravata per tutto il resto;

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti oggi in causa le spese processuali per il doppio grado del giudizio.